

CITTA' DI VITERBO



CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VITERBO E FONDAZIONE CAFFEINA ONLUS

Premesso che:

- è obiettivo comune dell'Amministrazione Comunale e del soggetto sopra citato promuovere la città di Viterbo attraverso manifestazioni e rassegne di livello sotto il profilo turistico e culturale, ai fini della promozione all'immagine della Città;
- tale rassegna, inoltre, collocata all'interno del centro storico cittadino, contribuisce da vari anni a valorizzare monumenti e ambiti di grande rilevanza storica, urbanistica ed artistica;
- il soggetto Organizzatore possiede il know-how e i requisiti necessari per promuovere un'efficace e qualificata azione aggregativa, promozionale e di valorizzazione nel territorio;
- con deliberazione n. 45 del 01/03/2019, la Giunta Comunale ha espresso l'indirizzo di procedere alla stipula per gli anni 2019/2021 della convenzione relativa all'iniziativa attivata dal soggetto di cui in epigrafe;

Ritenuto opportuno procedere alla stipula della convenzione, al fine di formalizzare i reciproci impegni;

ART.1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione

ART.2

Il Comune di Viterbo, ritenendo necessario assicurare continuità alla manifestazione proposta dall'organizzatore sopra citato, intende sottoscrivere un accordo che regoli i rapporti relativi alle incombenze necessarie alla organizzazione e alla gestione della manifestazione suddetta.

ART.3

L'Organizzatore dovrà sottoporre annualmente all'Amministrazione Comunale un programma di attività e una dislocazione logistica degli incontri culturali e delle varie manifestazioni ad essi collegati, oltre ad un preventivo di massima indicante la richiesta di partecipazione economica del Comune di Viterbo. Il Comune si riserverà di valutare il programma per la eventuale approvazione (previa verifica dell'idoneità del programma medesimo a contribuire in modo significativo alla promozione turistico-culturale della Città) e per stabilire con apposita deliberazione di Giunta la propria partecipazione economica, in base alle disponibilità di bilancio e subordinatamente alla presenza delle medesime.

ART.4

L'Organizzatore si impegna ad organizzare sotto la propria completa responsabilità, la manifestazione proposta, per la quale dovrà altresì curare la redazione, approvazione ed esecuzione del piano di sicurezza dell'iniziativa.

Si impegna altresì al pagamento delle imposte e tasse dovute, alla corresponsione dei canoni previsti dai vigenti atti normativi interni per gli eventuali locali comunali utilizzati, assumendo a proprio totale carico le assicurazioni e la pulizia delle aree concesse, per la quale l'Organizzatore si

obbligherà ad operare nel rispetto della vigente normativa in materia di raccolta differenziata dell'eventuale pagamento se dovuto, secondo le indicazioni fornite dal Settore Politico dell'Ambiente.

In particolare l'Organizzatore, a tutela del pubblico e dei propri collaboratori, dovrà munirsi di una polizza assicurativa con un massimale di € 1.500.000,00 per eventuali danni a persone, cose e beni demaniali che dovessero verificarsi durante le attività.

Ove l'iniziativa preveda mostre-mercato ovvero stands commerciali e non, la concessione degli spazi e locali verrà disposta dal Comune nei confronti dell'Organizzatore, che dovrà assicurare massima trasparenza e partecipazione nella selezione degli assegnatari dei singoli stand.

ART.5

il Comune si impegna annualmente a erogare l'eventuale contributo sulla base delle somme stanziare ai sensi del precedente art. 3, su presentazione di rendicontazione delle spese sostenute secondo le vigenti norme di legge, nella misura massima dell'80% delle spese effettivamente sostenute e rendicontate e non coperte da eventuali entrate e comunque per un importo non superiore ad € 50.000 per la manifestazione.

ART.6

il Comune, in base al programma annuale presentato dall'organizzatore ed approvato dalla Giunta concede il patrocinio della Città di Viterbo e mette a disposizione i servizi inerenti la viabilità e, alle condizioni di cui all'art. 4, gli spazi da destinare alle attrezzature ed installazioni necessarie alla manifestazione proposta (autorizzando a tal fine le previste agevolazioni fiscali) ed i locali e siti di sua proprietà eventualmente richiesti.

ART.7

Sarà cura dell'Organizzatore reperire fondi da soggetti privati e pubblici per la copertura finanziaria del costo dell'intera manifestazione.

ART.8

La presente convenzione ha una durata di tre anni dalla data di stipula.

ART.9

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione in qualunque tempo, anche al verificarsi delle seguenti circostanze:

- a) l'esecuzione da parte dell'Organizzatore di una condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con il Comune medesimo;
- b) una grave omissione o negligenza nella realizzazione dell'evento da parte dell'Organizzatore che determini una situazione di pericolo per la incolumità e la salute pubblica ed alla sicurezza dei lavoratori;
- c) una infrazione da parte dell'Organizzatore di particolare rilevanza alle norme in materia di sicurezza delle manifestazioni, ovvero in materia previdenziale e assicurativa e a ogni altro obbligo inerente i rapporti di lavoro, derivante da norme di legge o regolamentari o dai contratti collettivi nazionali di lavoro assimilabili;
- d) mancato pagamento delle somme dovute al Comune per l'utilizzo di spazi e locali, secondo le vigenti tariffe e canoni
- e) qualunque altro fatto o accadimento che, per la particolare gravità o danno all'immagine del Comune, renda impossibile la prosecuzione del rapporto.

Eventuali osservazioni e contestazioni di inadempienze devono essere comunicate dal Comune fissando un termine entro il quale l'Organizzatore dovrà adottare i necessari provvedimenti. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi dalla presente convenzione o

comunque incompatibili con l'ordinamento vigente, il Comune procederà alla risoluzione, dandone comunicazione all'Organizzatore.

E' facoltà del Comune recedere dalla convenzione, ad ogni cadenza annuale, dandone preavviso almeno 30 giorni prima, qualora la stessa non risulti più rispondente alle esigenze di promozione della Città o agli indirizzi dell'Amministrazione comunale o per altre ragioni di interesse pubblico. Analoga facoltà è riconosciuta all'Organizzatore qualora il medesimo non sia più nelle condizioni di proseguire l'attività.

ART.10

L'imposta di bollo è a carico dell'Organizzatore e l'atto verrà registrato in solo caso d'uso.

Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente atto è competente in via esclusiva il Foro di Viterbo.

ART. 11

Il Comune di Viterbo, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy, informa che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Per il Comune di Viterbo

FONDAZIONE CAFFEINA ONLUS
